COMMISSIONE VII

DIFESA

LIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Deroga temporanea alla Tabella I annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594) 553

PRESIDENTE 553, 554, 555, 558
ABATE 556, 558
BUFFONE 557
CUTTITTA 554, 555
DE MEO, *Relatore* 553, 554, 555, 557
D'IPPOLITO 556, 558
FORNALE 555
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 556, 558
VILLA 558

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3527) 560

PRESIDENTE 560
FORNALE, *Relatore* 560
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 560

La seduta comincia alle 11,30.

LANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Deroga temporanea alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3594).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Deroga temporanea alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito » (3594). Il disegno di legge è stato approvato dalla IV Commissione difesa del Senato nella seduta del 23 novembre 1966.

Il Relatore, onorevole De Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, per quanto rispondente a sentite esigenze che si possono ampiamente condividere, presenta tuttavia taluni aspetti negativi che non possono non destare serie perplessità. Uno di tali aspetti emerge dal testo del provvedimento e riguarda, in particolare, la riduzione delle promozioni dei tenenti colonnelli dei carabi-

nieri dal 1969 al 1978. In detto periodo, infatti, verrebbero conferite 16 promozioni in meno per compensare quelle previste in più dal disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione. Non vi è dubbio, pertanto, che altrettanti ufficiali sarebbero pregiudicati dalla nuova dinamica del ruolo introdotta dal progetto al nostro esame.

Altro aspetto negativo riguarda la permanenza nel grado di colonnello che attualmente è di 5 anni. Per effetto della norma la quale prevede che ai fini della determinazione dell'aliquota dei colonnelli da valutare per l'avanzamento non si tiene conto delle promozioni conferite in soprannumero, tale permanenza verrebbe elevata a circa 8 anni determinando un ritardo di 3 anni nella progressione di carriera degli interessati.

In relazione a questi inconvenienti e tenuto conto che il provvedimento riveste particolare importanza per l'Arma dei carabinieri occorrerebbe trovare una diversa soluzione che contemperasse le esigenze dell'Amministrazione con quelle degli interessati.

Dopo maturo esame, ritengo che l'unica soluzione idonea sia quella di agire in campo organico e cioè aumentando l'organico dei colonnelli da 38 a 50 unità. In tal modo:

– si raggiungerebbero le stesse finalità perseguite dal disegno di legge in esame (si avrebbero infatti 5 promozioni in più per l'anno 1966 e per gli anni 1967 e 1968 le promozioni da conferire sarebbero, rispettivamente, 14 e 13);

– verrebbero migliorate, in via generale, le condizioni di carriera dei tenenti colonnelli dei carabinieri per i quali il tasso di promovibilità salirebbe dal 21,1 per cento al 27,7 per cento (nelle altre armi dell'esercito detto tasso è del 40 per cento);

– si limiterebbe l'aumento del ruolo dei colonnelli a 12 unità, contro le 16 previste dal disegno di legge in questione;

– la permanenza nel grado di colonnello resterebbe stabilita (come attualmente) in 5 anni.

Muovendomi su questa linea, ho predisposto i seguenti emendamenti che sottopongo alla considerazione della Commissione precisando che le modifiche non comportano alcun onere finanziario:

L'articolo 1 dovrebbe essere sostituito dal seguente:

« Al quadro II " Ruolo dell'Arma dei carabinieri " della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato *A* della legge 16 novembre 1962, n. 1622 e dalla legge 11 maggio 1966, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:

alla colonna 4 " organico del grado " in corrispondenza del grado di colonnello, il numero " 38 " è sostituito dal numero " 50 ";

alla colonna 5 " promozioni annuali al grado superiore " in corrispondenza del grado di tenente colonnello, l'espressione " 7 o 8 " è sostituita dal numero " 10 ";

la nota " d " è sostituita dalla seguente: " per l'anno 1966 sono conferite ad aumento organico 5 promozioni oltre quelle previste dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge; per l'anno 1967 le promozioni sono 14 di cui 4 ad aumento organico e per l'anno 1968 le promozioni sono 13 di cui 3 ad aumento organico " ».

L'articolo 2 verrebbe così modificato:

« Per l'anno 1966 il quadro di avanzamento dei tenenti colonnelli dei carabinieri in servizio permanente effettivo è integrato inscrivendovi 5 tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito, per lo stesso anno 1966, seguono quelli già inscritti nel quadro, revocandosi nei loro riguardi il collocamento a disposizione e la promozione in tale posizione eventualmente già disposta.

Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare il quadro, rispetto ai vari gradi inscritti nel quadro stesso, si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali ».

Con questi emendamenti ritengo che verrebbero risolte tutte le perplessità manifestate anche in privato da molti colleghi e da parte degli interessati, migliorando, al contempo, la situazione organica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CUTTITTA. Mi dichiaro decisamente contrario al disegno di legge perché favorisce un gruppo di ufficiali provenienti dalla Scuola di guerra...

DE MEO, *Relatore*. Onorevole Cuttitta anch'io non sono favorevole al disegno di legge così come ci è pervenuto dal Senato ed è proprio per tal motivo che ho presentato degli emendamenti che ne sostituiscono completamente gli articoli.

CUTTITTA. ..., circostanza questa che non può e non deve essere considerata come discriminazione in un'Arma, quale quella dei carabinieri, il cui compito d'istituto riguarda il servizio di polizia. Ora però il Relatore ha presentato degli emendamenti che modificano completamente il provvedimento per cui ritengo necessario addivenire ad un rinvio della

discussione onde dare modo a noi tutti di studiarli con attenzione. Chiedo, pertanto, che il seguito della discussione venga rinviato a giovedì mattina.

PRESIDENTE. Desidererei solamente far presente all'onorevole Cuttitta che già in questo momento stanno funzionando le commissioni di avanzamento. E poi v'è, anche, da considerare che altro tempo sarà necessario per il parere che sarà espresso dalla Commissione Bilancio, alla quale debbono essere inviati gli emendamenti presentati dal Relatore.

CUTTITTA. Signor Presidente, insisto nella mia proposta di discutere il provvedimento dopo che avremo preso visione e ponderato gli emendamenti proposti dal Relatore.

Desidero far presente che il disegno di legge mi ha impressionato in modo sfavorevole; pertanto avanzo una proposta formale di rinvio della discussione del provvedimento in esame.

DE MEO, *Relatore*. Debbo chiedere scusa all'onorevole Cuttitta se insisto perché il provvedimento venga discusso oggi. Del resto non è la prima volta che in sede di Commissione vengono presentati contemporaneamente degli emendamenti, e che gli stessi vengono immediatamente esaminati.

Per tranquillità del nostro autorevole collega, vorrei far presente che il provvedimento è giacente presso la nostra Commissione da tempo, e da alcune settimane io ero a conoscenza di esserne il Relatore. Per questi motivi, ho avuto moltissimi incontri con colleghi che avevano manifestato delle perplessità; dopo di ciò è stato concordato un testo che ci sodisfa sia sotto il profilo della giustizia amministrativa sia da quello degli interessi di istituto. Ristabilendo oggi l'equilibrio che era venuto a mancare, noi non dovremmo avere alcuna perplessità, anche, se è vero, che apportiamo un'altra modifica alla legge n. 1137.

FORNALE. Signor Presidente, anch'io, a suo tempo, manifestai le mie perplessità in merito al testo del disegno di legge; con altri colleghi, infatti, eravamo, soprattutto, preoccupati del danno che poteva derivarne dopo il 1969. Onestamente, oggi, debbo ammettere che con gli emendamenti proposti dal Relatore le perplessità vengono a cadere.

Piuttosto, signor Presidente, vorrei far presente un'altra mia perplessità e cioè, mentre noi stiamo per approvare una legge che riguarda i tenenti colonnelli, rimane sempre insoluto il problema dei sottufficiali e degli appuntati. Pertanto, colgo l'occasione per esprimere ancora una volta un voto affinché venga preso in considerazione anche questo problema. Mi risulta che è allo studio da parte del Governo un disegno di legge concernente questa materia, ma fino a questo momento non è stato compiuto alcun passo avanti.

Sono grato all'onorevole Sottosegretario per quanto potrà dirci nei riguardi dei sottufficiali e degli appuntati.

CUTTITTA. Onorevole Presidente, mi spiace, ma debbo insistere perché sia messa ai voti la mia proposta di rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Senz'altro, onorevole Cuttitta. Pongo in votazione la proposta di rinviare la discussione, presentata dall'onorevole Cuttitta.

(*Non è approvata*).

Ha chiesto di parlare nuovamente, e questa volta sul merito del disegno di legge, l'onorevole Cuttitta. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Onorevole Presidente, desidero sottolineare che rimango fermo nella mia proposta di respingere il disegno di legge sottoposto al nostro esame, che tende a favorire alcuni ufficiali che si dicono privilegiati perché provengono dall'Accademia militare a danno degli altri ufficiali che tale provenienza non hanno.

Il fatto che si tratta di un gruppo omogeneo di giovani tenenti colonnelli provenienti dall'Accademia non ci deve preoccupare.

La legge di avanzamento presenta – è vero – inconvenienti: è un inconveniente, ad esempio, il fatto di avere esaminato ufficiali provenienti dal ruolo dei sottufficiali dell'arma, combattenti, con scarsa cultura tecnico-professionale, insieme con altri che avevano tutte le carte in regola, portando alla conseguenza di dover eliminare ufficiali bravissimi.

Ma nel caso specifico dell'Arma dei carabinieri si tratta pur sempre di valutare i servizi di istituto e noi sappiamo che l'Arma non è molto dolce nell'accogliere ufficiali di cattiva provenienza. L'Arma quando recluta gli ufficiali di complemento li vuole provvisti di laurea in giurisprudenza. Non dimentichiamo che l'Arma dei carabinieri appartiene all'Esercito, ma è un'arma di polizia che svolge servizi di istituto, anche se generosamente durante la guerra ha mandato qualche battaglione al fronte, formazioni che si sono comportate in modo egregio. L'Arma non può, quindi, dare contributi alle operazioni di guerra perché non ha elementi sufficienti per potervi partecipare. L'Arma in caso di guerra, infatti, viene assorbita per i servizi di sicurezza, che aumentano in misura enorme, ma

non può dare contributi determinanti nella guerra convenzionale.

Non posso, quindi, fare alcuna distinzione tra ufficiali provenienti dall'Accademia e gli altri provenienti dal complemento, sia pure laureati. Non vedo alcuna necessità di dare precedenza a quelli e di proteggerli con un provvedimento che io giudico ingiusto.

Propongo, pertanto, di votare il non passaggio agli articoli e di respingere il provvedimento così come ci viene presentato.

La mia, onorevole Presidente, è una proposta formale.

D'IPPOLITO. Noi ci asteniamo dalla votazione sulla proposta dell'onorevole Cuttitta, come ci asterremo dalla votazione sui singoli articoli e sul complesso del disegno di legge.

La ragione di ciò consiste nel fatto che ci troviamo di fronte ad una volontà di modificare le cose, non in maniera organica, attraverso una serie di piccoli provvedimenti riguardanti di volta in volta limitati gruppi di ufficiali.

Nelle sedute precedenti il gruppo comunista si è astenuto dal votare provvedimenti analoghi, ma desideriamo fin da ora dire con chiarezza che questa nostra posizione non può durare in eterno e se si continuerà in questa direzione il mio gruppo assumerà un atteggiamento più deciso. Le nostre precedenti astensioni volevano avere appunto il significato di far comprendere come non si possa andare avanti in questa maniera.

Non è possibile infatti rinunciare alla possibilità di presentare provvedimenti organici riguardanti ogni settore dell'attività svolta dall'Esercito.

ABATE. Penso che si debba attendere per proseguire nell'esame del disegno di legge il parere della Commissione bilancio. Nel frattempo potrebbero essere distribuiti gli emendamenti, che gli onorevoli commissari potrebbero esaminare più attentamente.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Premesso che il Senato – e per esso la IV Commissione Difesa – ha preso in esame e ha approvato nella seduta del 23 novembre 1966 questo disegno di legge, nel testo originario, con un esame abbastanza approfondito, tenendo particolarmente conto del carattere di urgenza che il provvedimento aveva ed ha, proprio per evitare che per l'esercizio finanziario 1966 non si potesse dare luogo alle auspicate promozioni e che, quindi, le commissioni di avanzamento non fossero facultizzate con legge ad aumentare l'aliquota delle promovibilità, devo dire che, nelle more trascorse nella ricerca di una componente più equilibrata del testo, il Relatore si è preoccupato, avvertendo questa esigenza per più voci manifestate e da parte degli Stati maggiori e da parte dell'Arma, di addivenire – dietro anche suggerimenti che sono stati offerti alla sua meditazione e al suo responsabile vaglio – ad una soluzione che si presenta, *prima facie*, più completa e meglio rispondente all'equilibrio organico.

Nella prima versione, come nella seconda versione, non v'è dubbio che si viene a modificare la legge famosa 1137. Sta di fatto però che il testo del disegno di legge offre una soluzione puramente transitoria, una soluzione « ponte » che non viene ad incidere sull'organico, ma tende a creare un'aumentata possibilità di recuperare valenti ufficiali in questi due anni, tant'è che nella relazione si legge: « Allo scopo peraltro di non mutare il tasso medio di promovibilità al grado di colonnello dei carabinieri, il predetto maggior numero di promozioni, conferibili nel trennio 1966-1968, nel numero di 16, potrebbe essere compensato con la corrispondente diminuzione ripartita in un decennio delle promozioni da effettuare a partire dal 1969 ».

Credo che sia stato proprio questo lo spunto adottato dallo Stato maggiore dell'Arma per far considerare che la soluzione provvisoria, mentre sodisfa un'esigenza immediata di carattere transitorio, viene, tuttavia, a scontarla poi nel futuro, dal 1969 in poi, attraverso il restringimento che, come era attendibile peraltro, ha determinato un certo malumore in quegli ufficiali i quali nel frattempo – 1966, 1967, 1968 – andrebbero a maturare il diritto di anzianità per partecipare allo scrutinio e che si vedrebbero diminuito, sia pure di un sedicesimo, il numero dei posti.

Indubbiamente, il nuovo testo presentato dal collega relatore De Meo, modifica il testo originario del Governo. Devo dire che lo ritengo più congruo e più aderente alla situazione attuale e di prospettiva. Ho soltanto una riserva da fare, un dubbio da sollevare, ed è quello se, nella nuova formulazione, la copertura finanziaria della spesa sia o meno assicurata. Posso trovare conforto nella mia risposta positiva in una previsione che è stata già fatta al termine della stessa relazione, in quanto già per il testo originario si prevedeva che l'attuazione dell'iniziativa non avrebbe comportato alcun onere finanziario, potendosi ritenere che all'aumento delle promozioni a colonnello dei carabinieri in servizio permanente effettivo per gli anni 1966-67-68 farà riscontro un minore numero di promozioni allo stesso grado nella posizione di « a

disposizione », posizione per la quale, come si sa, si percepiscono integralmente tutti gli emolumenti del grado di colonnello, rispetto a quello che si avrebbe negli stessi anni se restasse immutato il presente ritmo di promozioni in servizio permanente effettivo.

È opportuno anche ricordare che il Consiglio superiore delle forze armate si è espresso favorevolmente al testo del disegno di legge.

Non avanzo il dubbio e la riserva che rispetto al nuovo testo ci si possa pronunciare diversamente, perché ritengo che questa espressione di voto favorevole dipenda essenzialmente dalla riconosciuta necessità di dare luogo a questo provvedimento. Quando non vi fosse un aumento di spesa e questo fosse chiaramente comprovato, il Governo non troverebbe difficoltà a riconoscere che il nuovo testo migliora il suo iniziale testo.

Perciò, solamente con questa riserva di carattere puramente – io mi auguro – accademico, il Governo è favorevole tenendo conto del fatto che, anche se non si sodisfa alla ragione d'urgenza, nella legittima previsione che l'altro ramo del Parlamento non avrà il tempo materiale per riesaminare il testo, essendo stato questo emendato, si debba nel frattempo assicurare l'adempimento della disposizione di legge che si preoccupa non solo per il futuro, ma anche per il 1966, sicché non venga ad essere frustrata quella parte, quell'aliquota dei cinque del 1966 che fa parte dell'aliquota maggiorata rispetto agli esercizi futuri. Cioè che ci sia questa assicurazione, che si evince dalla legge, in quanto lo stesso articolo 1 parla del conferimento ad aumento organico di 5 promozioni per il 1966 e l'articolo 2 precisa ancora meglio quale sistemazione si dovrà dare. Vorrei che questo fosse confermato, sicché non vi sia dubbio che l'aumento di organico si riflette dal momento in cui il testo del disegno di legge è stato presentato e non sia saltata, per un evidente macroscopico errore del Governo o del Parlamento, quell'aliquota dei 5 ufficiali tenenti colonnelli che nelle more avessero già guadagnato questa attendibile speranza di essere promossi, essendo stati già valutati.

DE MEO, *Relatore*. Non a caso nella relazione ho detto che non vi erano oneri finanziari. Il dubbio del Sottosegretario, per altro ritirato nel corso della sua stessa illustrazione, serve a completare quanto sto per dire. Onere finanziario non v'è, perché gli ufficiali promossi andrebbero a disposizione e percepirebbero ugualmente gli assegni a carico del bilancio. Non andando a disposizione ed essendo promossi, non v'è variazione di spesa.

BUFFONE. Preannuncio che alla fine della discussione di questo importantissimo disegno di legge, che trova consenziente il nostro gruppo, chiederò che venga posto in votazione un ordine del giorno che riecheggia, in definitiva, quelle che sono le preoccupazioni espresse dal collega Fornale.

Si tratta del problema dei sottufficiali e degli appuntati, per i quali noi dobbiamo necessariamente prendere posizione nei confronti del Governo per sollecitare una decisione in ordine ai problemi già più volte segnalati in questa sede.

L'ordine del giorno nella sua stesura non merita di essere illustrato, perché è chiaro. Io ne do quindi lettura con la speranza che la Commissione lo voglia poi discutere ed approvare.

« La Commissione Difesa della Camera risollevando l'urgente problema dell'assestamento della carriera dei sottufficiali e quello riferentesi all'acceleramento delle promozioni, invita il Governo a volere, nel più breve termine, presentare quegli opportuni ed organici provvedimenti più volte annunciati, relativi all'assestamento delle carriere e conseguente trattamento economico dei sottufficiali e a quello riferentesi alla promozione ad appuntato dei carabinieri, guardie ed agenti di pubblica sicurezza al compimento del diciassettesimo anno di servizio ».

Ripeto che ritengo che l'ordine del giorno non esiga sottolineature. Giova ricordare alla Commissione Difesa che quest'anno scade la norma transitoria che si applicava ai sottufficiali per quanto riguarda le promozioni. Tutti ricorderanno che noi, nel momento in cui approvammo la legge perché i sottufficiali venissero immessi al grado nono iniziale della carriera esecutiva dello Stato, le promozioni avvenivano per anzianità. In un secondo tempo noi approvammo un altro provvedimento di legge, in questo caso restrittivo, il quale fissava gli organici dei sottufficiali stessi in modo che le promozioni che prima avvenivano ad anzianità, adesso avvengono per vacanze organiche. Il che vuol dire che la stragrande maggioranza dei sottufficiali viene colpita dai limiti d'età prima di arrivare al vertice della carriera, che è costituita dal grado di maresciallo maggiore, coefficiente 271.

Nel corso di questi anni, la Presidenza del Consiglio ed il Ministero delle poste hanno dato luogo alla promozione di alcuni impie-

gati della carriera esecutiva dello Stato, fino a far loro raggiungere il grado ottavo (coefficiente 325), appunto in considerazione di particolari servizi che rendono e in considerazione di particolari difficoltà che presenta il servizio stesso connesso con l'attività delle telescriventi e con apparati del costo di decine di milioni.

Se noi valutiamo che cosa è il costo di apparati che sono invece sottoposti alla sorveglianza e alla responsabilità di determinate aliquote di sottufficiali, capiremo benissimo che il paragone non regge, dal momento in cui emerge che un sottufficiale pilota, cui si affida un F-104, ha in mano uno strumento del valore di un miliardo e mezzo.

Mi pare, quindi, che sia arrivato il momento di ristrutturare le carriere dei sottufficiali, di rivedere il trattamento economico, perché, strada facendo, esso ha subito un appiattimento degli scatti paga biennali rapportati all'anzianità di servizio per quanto riguarda carabinieri ed agenti, per cui il trattamento economico del carabiniere è pari virtualmente a quello del vice brigadiere e quelli che hanno una determinata anzianità di servizio – per esempio gli appuntati – hanno un trattamento economico del tutto superiore ai sottufficiali brigadieri che abbiano anche 16 anni di servizio.

Questa situazione indubbiamente ha creato un malcontento nelle categorie interessate, le quali però sono conscie che devono attendere il loro turno per potere aspirare ad un determinato assestamento della posizione di carriera. Si rende quindi, indispensabile che la Commissione solleciti, nei limiti delle proprie responsabilità, il Governo affinché i provvedimenti, che sono stati più volte annunciati, vengano presentati al Parlamento.

ABATE. Aderisco *toto corde* alla richiesta dell'onorevole Fornale e mi associo all'ordine del giorno presentato dal collega Buffone. È necessario, assolutamente indispensabile, a mio avviso, che la nostra Commissione sia portata a considerare quelli che sono i problemi che riguardano grosse categorie, come quella dei sottufficiali non solo dell'Arma dei carabinieri, ma anche dell'Aeronautica e delle altre armi.

VILLA. Mi associo all'intervento ed all'ordine del giorno dell'onorevole Buffone. Le esigenze dei sottufficiali sono note a molti di noi, per cui desidero sollecitare il Governo a presentare al più presto al Parlamento quel provvedimento, che sappiamo in preparazione.

D'IPPOLITO. Il gruppo comunista concorda sulla necessità di intervenire in maniera decisa per quanto riguarda il problema dei sottufficiali con provvedimenti seri ed organici.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei precisare che, in linea di massima, sono d'accordo sull'invito che si vuol rivolgere al Governo e che dichiaro di accogliere.

L'ordine del giorno presentato dal deputato Buffone e sottoscritto dai colleghi intende sottolineare al Governo l'urgenza di definire il corso di un disegno di legge che è già stato presentato al preventivo concerto interministeriale.

È stato preparato un testo che sostanzialmente modifica e migliora ed offre una più congrua sistemazione, dal punto di vista economico, alla categoria dei sottufficiali e degli appuntati dell'Arma dei carabinieri. Questo testo è ancora fermo presso il Ministero del tesoro, con il quale stiamo discutendo – e anche abbastanza vivacemente – perché, nella misura consentita dalla politica di bilancio e in equiparazione con quanto si è già fatto rispetto all'organico degli impiegati e del personale del Ministero dell'interno, si addivenga, nella misura che riterrà il Parlamento, alla sistemazione di questa categoria.

Ripeto, pertanto, che in linea di massima sono d'accordo nell'accettare a nome del Ministro della difesa – sottolineo che in questa sede io rappresento solo il Ministro della difesa – l'impegno di occuparci a fondo della questione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'onorevole Cuttitta ha presentato una proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

Metto in votazione la proposta dell'onorevole Cuttitta.

(*Non è approvata*).

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

ART. 1.

La nota (d) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, dal 1° gennaio 1966 è sostituita dalla seguente:

« (d) Per ciascuno degli anni dal 1966 al 1968 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 13.

Ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo dei colonnelli da valutare per l'avanzamento non si tiene conto delle eccedenze organiche che eventualmente si formeranno, nel grado, in dipendenza dell'effettuazione del suddetto numero di promozioni al grado medesimo.

Per ciascuno degli anni dal 1969 al 1978 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 6.

A decorrere dal 1979, per i tenenti colonnelli, ciclo di 5 anni: 8 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno e 7 promozioni nel secondo e nel quarto anno ».

L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento con il quale propone di sostituire l'articolo 1, con il seguente:

ART. 1.

Al quadro II « Ruolo dell'Arma dei Carabinieri » della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622 e dalla legge 11 maggio 1966, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:

– alla colonna 4 « organico del grado » in corrispondenza del grado di colonnello, il numero « 38 » è sostituito dal numero « 50 »;

– alla colonna 5 « promozioni annuali al grado superiore » in corrispondenza del grado di tenente colonnello la espressione « 7 o 8 » è sostituita dal numero « 10 »;

– la nota « d » è sostituita dalla seguente:

« Per l'anno 1966 sono conferite ad aumento organico 5 promozioni oltre a quelle previste dall edisposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno 1967 le promozioni sono 14 di cui 4 ad aumento organico e per l'anno 1968 le promozioni sono 13 di cui 3 ad aumento organico ».

Poiché anche il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole, pongo in votazione il nuovo testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge:

ART. 2.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il quadro di avanzamento dei tenenti colonnelli dei carabinieri in servizio permanente effettivo per l'anno 1966 sia stato già formato, per raggiungere il numero delle promozioni di cui al precedente articolo si procede alle integrazioni del quadro suddetto iscrivendovi i tenenti colonnelli che, nella graduatoria di merito per lo stesso anno 1966, seguono quelli già iscritti nel quadro, revocandosi nei loro riguardi il collocamento a disposizione e la promozione in tale posizione eventualmente già disposti.

Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare il quadro rispetto ai pari grado iscritti nel quadro stesso, ma non ancora promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento con il quale propone di sostituire l'articolo 2, con il seguente:

ART. 2.

Per l'anno 1966 il quadro di avanzamento dei tenenti colonnelli dei carabinieri in servizio permanente effettivo è integrato iscrivendovi i cinque tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per lo stesso anno 1966 seguono quelli già iscritti nel quadro, revocandosi nei loro riguardi il collocamento a disposizione e la promozione in tale posizione eventualmente già disposti.

Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare il quadro rispetto ai pari grado iscritti nel quadro stesso, si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Poiché anche il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole al nuovo testo presentato dal Relatore, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

DE MEO, *Relatore*. Onorevole Presidente è necessario nel titolo del disegno di legge sopprimere la parola « temporanea », in relazione a quanto abbiamo ora approvato.

PRESIDENTE. Bene. Pongo in votazione l'emendamento del Relatore tendente a sopprimere la parola « temporanea » nel titolo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Comunico che il nuovo testo verrà inviato alla V Commissione Bilancio per il prescritto parere sulle eventuali conseguenze finanziarie. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla IV Commissione Difesa del Senato nella seduta del 19 ottobre 1966.

Prego l'onorevole Fornale di svolgere la relazione.

FORNALE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Alcuni reparti della Marina militare (batterie antiaeree e reparti arditi incursori) vengono spesso a trovarsi in situazioni d'impiego analoghe a quelle dei reparti dell'Esercito al campo. Però, mentre per l'Esercito è prevista durante il campo una indennità di marcia, niente è previsto per la Marina.

Pure per l'Aeronautica si verificano situazione di impiego simili ai campi d'arma dell'Esercito, ma per questa ultima supplisce l'indennità di aeromanovra creata con una legge del 1935 e modificata con una legge del 1952, che praticamente parifica l'indennità a quella dell'Esercito.

Inoltre, mentre per l'Esercito, per le mense sottufficiali ed ufficiali al campo competono assegni vitto costituiti dal controvalore della razione viveri e dal trattamento tavola, nulla è previsto per simile impiego per la Marina e l'Aeronautica.

Per colmare dette lacune, è stato predisposto il presente disegno di legge, che viene ad unificare l'indennità di marcia per le tre forze armate, quando operano in condizioni similari.

Il disegno di legge comporta un onere finanziario valutato in 10 milioni di lire. Invito pertanto i colleghi a dare il voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne darò lettura e, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'indennità giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, è estesa, nella misura vigente nel tempo per il personale di detta forza armata, al personale e ai reparti seguenti della Marina militare che svolgono servizi a terra:

a) militari di qualsiasi grado che si recan fuori dell'ordinaria residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive;

b) reparti che si trasferiscono da una ad altra residenza per ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare;

c) drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro, quando obbligati a pernottare fuori della sede;

d) reparti in viaggio collettivo che debbono pernottare fuori della sede.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso i reparti della Marina militare e dell'Aeronautica militare durante la permanenza ai campi nei periodi in cui tali reparti compiono a terra manovre d'istruzione o esercitazioni collettive è esteso il trattamento vitto previsto dall'articolo 3 lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e dall'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere annuo di lire 10.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno finanziario 1966 con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 2508 (lire 4 milioni), n. 2591 (lire 2 milioni) e n. 3093 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Rinvio ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto sul provvedimento.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO